

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV
n. 41-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione

CONTRO I SENATORI

SEVERINO CITARISTI

E

CESARE GOLFARI

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 110 e 353 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; turbata libertà degli incanti)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 12 ottobre 1992

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 28 settembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Citaristi e Golfari per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 110 e 353 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; turbata libertà degli incanti).

In data 14 ottobre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 14 ottobre 1992 e deferita alla Giunta il 20 ottobre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 19 gennaio, 19 maggio e 9 giugno 1993.

Il senatore Golfari è stato ascoltato dalla Giunta nelle sedute del 19 gennaio e 19 maggio 1993, mentre il senatore Citaristi è stato ascoltato nella seduta del 19 maggio 1993, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Sono state altresì presentate memorie scritte da parte dei senatori interessati.

In particolare, la Giunta, nella seduta del 19 gennaio 1993, ha deliberato all'unanimità di richiedere ai magistrati procedenti - ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Regolamento del Senato - documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Vale a dire:

1) copia di eventuali atti, acquisiti dalla magistratura, posti in essere dal signor Antonio Simone, o ai quali lo stesso abbia concorso, in qualità di assessore regionale, afferenti alla aggiudicazione dell'appalto della costruzione del nuovo ospedale di Lecco;

2) copia di atti concernenti eventuali imputazioni formulate nei confronti del professore Stevan e del signor Fiamminghi;

3) copia del processo verbale dell'interrogatorio del signor Papi reso in data 17 dicembre 1992.

In data 22 marzo 1993 il Presidente del Senato trasmetteva alla Giunta la documentazione richiesta, tranne che per la parte relativa al punto 2), in quanto a seguito delle dichiarazioni di Enzo Papi la Procura di Milano non aveva ritenuto di procedere, fino a quel momento, nei confronti di altre persone.

Si osserva preliminarmente che l'unico nominativo che negli atti inizialmente inviati ricorre, quale pubblico ufficiale, senza l'apporto criminoso del quale non sarebbe possibile ipotizzare il reato di corruzione nè quello di turbativa d'asta, è quello dell'assessore regionale alla sanità della regione Lombardia, Antonio Simone.

Risulta peraltro che Simone fu nominato assessore alla sanità nell'agosto 1990 e restò nella carica fino al gennaio 1991, mentre invece l'appalto dell'ospedale di Lecco risale al 4 aprile 1990, e pertanto tre mesi prima l'assunzione delle pubbliche funzioni da parte del Simone. Dagli atti risulta inoltre che la commissione giudicatrice fu nominata oltre un anno prima (10 aprile 1989).

E del resto gli incontri di Papi con Frigerio, segretario regionale DC, avvennero - per quanto affermano gli stessi magistrati di Milano - dopo e non prima l'aggiudicazione dell'appalto. Nella abbondante documentazione pervenuta non c'è mai un indizio appena consistente idoneo a far ritenere che vi sia stata una partecipazione del senatore Golfari ad una qualsiasi trattativa per favorire il consorzio delle imprese risultato aggiudicatario guidato da Impresit (divenuta in seguito Cogefar Impresit).

L'incontro Golfari-Citaristi-Papi, incontro che si sarebbe svolto secondo Frigerio a

Roma, per definire la ripartizione delle somme (sempre, come detto, ad appalto concluso), è negato da Papi e dallo stesso Citaristi, oltre che da Golfari.

L'unico incontro, confermato da Golfari, anche se non risulta agli atti degli interrogatori, è quello dello stesso Golfari con Papi, quando questi - di sua iniziativa - chiese di essere da lui ricevuto molti mesi dopo l'appalto.

Non risulta che essi si conoscessero, nè che si fossero mai incontrati prima. Papi, a quanto è dato ritenere, si era evidentemente impegnato con le segreterie regionali a versare dei contributi al livello locale dei partiti DC e PSI. A pagg. 7-8 del documento IV/41 ce n'è conferma nelle dichiarazioni di Papi: «Effettuai tale versamento... secondo le indicazioni ricevute dalla segreteria regionale».

Papi chiese quindi di parlare con la DC di Lecco ed è facile immaginare che possa aver richiesto di incontrare Golfari, essendo egli l'esponente politico di gran lunga il più noto di quel partito in sede locale.

Golfari però si limitava ad indirizzarlo al segretario amministrativo, Omati, il quale ha poi confermato tutti i particolari degli incontri e delle trattative intercorsi tra lui e Papi, nel lungo interrogatorio reso il 27 agosto 1992 (pagg. 12, 13, 14 del documento IV/41).

Risulta che Omati, segretario amministrativo della DC di Lecco, non era un qualsiasi portaborse o uomo di fiducia di Golfari (tra l'altro è emerso che i due non erano d'accordo politicamente: vedi allegato alle controdeduzioni). Egli svolgeva quella determinata funzione politico-amministrativa che lo condusse a ricevere finanziamenti illegali, come ammette sinceramente davanti i giudici nell'interrogatorio del 27 agosto 1992 sopra richiamato.

A tal riguardo non si può non sottolineare come emerge evidente, nell'atto di richiesta d'autorizzazione a procedere contro Golfari, la più che evidente sottovalutazione del ruolo di Omati, che non risulta neppure indagato, mentre di sicuro il suo ruolo nella vicenda è stato sicuramente centrale e determinante.

L'esercizio, doveroso, dell'accusa da parte dei magistrati di Milano sembra invece, in un modo che è apparso incomprensibile alla Giunta, incentrarsi ed esaurirsi sulla posizione di Golfari, nonostante che questo non risulti da prove a suo carico.

Omati, come detto, è colui che è stato autore del fatto noto consistente nell'illicita percezione di denaro destinato al finanziamento del suo partito politico, in violazione della legge. Nella sua qualità di segretario amministrativo, svolse nella vicenda un ruolo specifico e tutto proprio, come è dimostrato da alcuni fatti:

a) egli concluse l'accordo per il versamento del denaro «estero su estero» a Lugano. Sul punto le versioni rese da Papi e da Omati divergono, ma, dopo il famoso memoriale Romiti, alcuni eventuali dubbi possono essere agevolmente superati. È emerso infatti che Cogefar utilizzava disponibilità estere esistenti presso una società terza con sede nelle Isole del Canale, ricorrendo per gli accreditamenti ad una banca del Liechtenstein (Panorama, 9 maggio 1993).

La circostanza conferisce consistenza a quanto riferisce Omati per quanto concerne l'avvenuto accreditamento del denaro in Svizzera in un conto in sua disponibilità e svaluta invece l'originaria versione di Papi secondo la quale i soldi furono consegnati in contanti in piazza Dante a Lugano a persona di fiducia di Golfari, che si sarebbe presentata «senza dirmi il nome»;

b) egli decise di presentarsi spontaneamente ai magistrati il 27 agosto 1992, decisione sua propria ed altrimenti incomprensibile;

c) egli assunse l'autonomia e ancor più importante risoluzione di restituire le somme da lui ricevute, atto che certamente gli fa onore e forse unico in Italia, ma anche atto proprio di persona in grado di disporre autonomamente del denaro da lui ricevuto e da lui depositato presso una banca di Abiategrasso sulla quale egli stesso operava.

Dagli elementi raccolti non sembra emergere alcun reato di corruzione e di turbata

libertà degli incanti. Emerge invece il reato di illecito finanziamento a partiti politici. Ma anche in ordine a tale reato mentre è evidente il coinvolgimento di Omati, nessuna partecipazione penalmente significativa appare addebitabile a Golfari.

Quanto alla posizione del senatore Citaristi, il suo coinvolgimento appare marginale ed estraneo rispetto alle ipotesi di reato contestate: infatti, occorre distinguere tra un concorso in reati contro la pubblica amministrazione e contro il finanziamento pubblico dei partiti, e l'intervento per mediare divergenze locali sulla suddivisione delle somme. A ciò aggiungasi le divergenze - sottolineate nella stessa richiesta dei magistrati precedenti - tra le deposizioni di Frigerio e Omati da un lato, e dall'altro quelle di Papi, da cui il ruolo del senatore Citaristi emerge del tutto ridimensionato.

E pertanto, proprio di fronte a tali elementi, l'insistenza con cui i magistrati di Milano tendono a individuare nei senatori Golfari e Citaristi gli autori dei reati, non

può non far ritenere sussistente quel *fumus persecutionis* che impedisce alla Giunta di proporre l'autorizzazione a procedere.

Per questi motivi, la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato a maggioranza:

a) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere;

b) di proporre (nel caso in cui l'Assemblea respingesse la precedente proposta di diniego della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione;

c) di proporre (qualora l'Assemblea respingesse la prima proposta di diniego della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, che l'autorizzazione venga estesa alle nuove emergenze di fatto, che potrebbero risultare nel prosieguo del procedimento.

GIORGI, *relatore*